

# LUCE SUL CANONE



Manuale di formazione per gli  
operatori delle Associazioni dei  
Consumatori

Informazioni generali.....	3
Addebito del canone.....	4
Casi particolari di esonero .....	11
Rimborsi.....	14
Sanzioni e prescrizioni .....	17
Sintesi casistica più frequente .....	18
Approfondimenti tecnici.....	21
Quadro normativo di riferimento .....	27

# ● ● ● | Informazioni generali

Secondo l'art.1 del R.D.L. del 21/02/1938 n.246 è **tenuto al pagamento del canone chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi indipendentemente dall'utilizzo.**

Non è più in vigore, invece, il pagamento del canone per chi è in possesso di apparecchi radiofonici per uso privato<sup>1</sup>.

Per **apparecchio televisivo** si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Per **sintonizzatore** si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.



Alla luce di tali definizioni **non costituiscono apparecchi televisivi i computer, gli smartphone, i tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare e pertanto, in tali casi, non è dovuto il pagamento del canone<sup>2</sup>.**

In base alla **Legge di Stabilità 2016<sup>3</sup>**, a partire dal **1° gennaio 2016**, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica **si presume la detenzione di un apparecchio televisivo**, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone<sup>4</sup>; tale presunzione vale solo per l'abitazione di residenza anagrafica e per la quale viene pagata la bolletta elettrica. Dal 1 gennaio 2016 **non è più prevista dalla legge la disdetta attraverso la richiesta del sigillo degli apparecchi.**



L'addebito del canone Rai avviene sui **contratti di uso domestico nel luogo di residenza anagrafica una sola volta per famiglia anagrafica** e comprende tutti gli apparecchi detenuti in casa.

Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio, 1989, n.223 per **“famiglia anagrafica”** si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune (unico nucleo familiare). Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

<sup>1</sup> Legge 27 dicembre 1997 n.449

<sup>2</sup> Vedi nota esplicativa MISE n. 28019 del 20 aprile 2016

<sup>3</sup> Legge 28 dicembre 2015 n.208

<sup>4</sup> Secondo periodo del secondo comma dell'articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall'articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015



# Addebito del canone

€ **QUANTO:** per l'anno 2016 il canone annuo ordinario è di **100 euro**.

Sono previste **dieci rate mensili** addebitate sulle fatture aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Solo per il 2016, con la prima fattura successiva al 1° luglio, saranno addebitate tutte le rate scadute (7 rate), il restante verrà addebitato su bollette successive.

Gli importi sono calcolati da Acquirente Unico S.p.A. sulla base delle regole previste dalla circolare n. 29/E dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2016.

? **COME:** la fattura riporterà una voce specifica «**Canone di abbonamento alla televisione per uso privato**» che indica l'importo relativo alle rate del canone, non è prevista alcuna imposta aggiuntiva sul canone né tantomeno un addebito in fattura di eventuali arretrati maturati antecedentemente al 1 gennaio 2016.

**La fatturazione è obbligatoria**, ossia, nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia comunque ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.

In caso di **attivazione di una nuova utenza** successivamente all'emissione da parte dell'impresa delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo.

In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica, tenuto al versamento del canone, sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il **pagamento del canone mediante il modello F24**, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 53 del 7 luglio 2016. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento è eseguito entro il **31 ottobre 2016**.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell'ambito delle **reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale**. Di seguito elenco delle località<sup>5</sup>:

*Isola di Ustica, Isole Tremiti, Isola di Levanzo, Isola di Favignana, Isola di Lipari, Isola di Lampedusa, Isola di Linosa, Isola di Marettimo, Isola di Ponza, Isola del Giglio, Isola di Capri, Isola di Pantelleria, Isola di Stromboli, Isola di Panarea, Isola di Vulcano, Isola di Salina, Isola di Alicudi, Isola di Filicudi, Isola di Capraia, Isola di Ventotene.*

<sup>5</sup> Come da elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016 n.94

**In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza** elettrica la voltura è obbligatoria indipendentemente dal canone Rai ed è gratuita solo se l'erede è convivente. Una volta effettuata la voltura verrà comunicato all'Acquirente Unico il dato del "nuovo cliente" e dal mese successivo scatterà l'addebito. Nel caso di mancato pagamento di alcune bollette da parte del precedente intestatario sarà cura dell'Agenzia delle Entrate procedere nel modo più opportuno.

E' possibile pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione **facendone richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento.**

L'agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l'esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato<sup>6</sup>.

**X ERRATO ADDEBITO:** laddove l'utente ritenga di contestare l'addebito del canone in bolletta può procedere al **pagamento parziale della fattura** indicando nella causale di versamento i dati identificativi cliente, fornitura e fattura e specificando che il pagamento è riferito alla sola "quota energia" (in mancanza gli importi verrebbero attribuiti ai consumi elettrici come di consueto). Pertanto l'impresa elettrica continuerà a fornire il servizio di erogazione della luce e sarà l'Agenzia delle Entrate ad effettuare le dovute verifiche sulla singola posizione e ad adottare i dovuti provvedimenti laddove dovessero risultare irregolarità nel versamento del canone.



*è utile in ogni caso informare, nelle rituali forme, l'impresa elettrica dell'avvenuto pagamento parziale e delle relative motivazioni onde evitare qualsiasi errore di registrazione/interpretazione del pagamento parziale.*

**≠ CANONE TV SPECIALE:** la Legge di Stabilità 2016 non comporta variazioni per il canone TV speciale ossia il canone previsto per gli esercizi pubblici in caso di possesso di apparecchi televisivi nei locali della propria attività, che continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali. L'unica modifica introdotta riguarda il fatto che anche per gli abbonamenti speciali a partire dal 2016 non è più possibile chiedere la disdetta del canone per sigillo dell'apparecchio.

<sup>6</sup> Per approfondimenti vedi Provvedimento n.2010/133729 Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010.

## Regole per l'addebito del canone TV<sup>7</sup>

L'individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all'art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza, come desumibile:

- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "**altri clienti domestici**", come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (**clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015**), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l'eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre (cioè che identificano persone giuridiche).

Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici, anche in seguito all'allineamento delle banche dati previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria (c.d. allineate), rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall'impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.

### Casi specifici

- **Se per lo stesso codice fiscale risultano più utenze di tipo residenziale**, il canone TV è addebitato su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
- **Se per lo stesso soggetto risultano due contratti di fornitura elettrica di diverse tipologie**, viene addebitata l'utenza della tipologia «clienti residenti» (prevale la fornitura per cui l'utente ha dichiarato la residenza all'impresa elettrica).

<sup>7</sup> Per approfondimenti: circolare n. 29/E del 21 giugno 2016.

- Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente.

## Dichiarazione sostitutiva

Per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo è ammessa una **dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione, che ha validità annuale, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia come meglio di seguito esplicitato<sup>8</sup>.

Come detto nell'introduzione, **il canone è dovuto una sola volta** in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Pertanto, il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può presentare una **dichiarazione sostitutiva**, secondo i modelli definiti dall'Agenzia delle Entrate, alternativamente nei seguenti casi:

- a) dichiarazione sostitutiva di **non detenzione dell'apparecchio tv**, da parte propria e dei componenti della propria famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (VEDI QUADRO A MODELLO APPROVATO);
- b) dichiarazione sostitutiva di **non detenzione** da parte dei componenti della propria famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica **di un apparecchio televisivo ulteriore** rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (VEDI QUADRO A MODELLO APPROVATO);



**ATTENZIONE:** in questi primi due casi la dichiarazione va resa annualmente

- c) dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto lo stesso è dovuto da altro componente della stessa famiglia anagrafica di cui si riporta codice fiscale (VEDI QUADRO B MODELLO APPROVATO).

<sup>8</sup> Per approfondimenti vedi provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016.

La possibilità di indicare il codice fiscale del componente della propria famiglia anagrafica sulla cui utenza elettrica deve essere addebitato il canone è stata prevista in attesa del completamento della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.



**ATTENZIONE:** *Nel caso vengano meno le condizioni di cui ai punti a, b, c l'utente è tenuto altrettanto a presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale comunica il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva resa nei casi di cui sopra.*

Pertanto se ad esempio il contribuente acquista un televisore dopo aver inviato la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve presentare una nuova dichiarazione compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” Quadro A del modello, in tal caso il canone verrà addebitato a partire dal mese in cui è stata comunicata la variazione.

**In caso di decesso del titolare**, se ricorrono i casi di cui sopra, la dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata (transitoriamente) al soggetto deceduto.

**Quanti in passato abbiamo disdetto l'abbonamento richiedendo il sigillo degli apparecchi**, se nel frattempo non sono entrati in possesso di un nuovo televisore, sono tenuti anch'essi a presentare la dichiarazione di non detenzione per essere esonerati dal pagamento compilando l'apposita sezione del quadro A.

## Modalità di presentazione

La dichiarazione va presentata alla Direzione Provinciale I di Torino dell'Agenzia delle Entrate, modulistica ed istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata a “Modelli e Istruzioni - Canone TV”.

Per quanto concerne le modalità di presentazione la dichiarazione sostitutiva può essere inviata:

- *tramite l'applicazione web* presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (è richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline);
- *tramite un intermediario abilitato* alla presentazione telematica;
- *in forma cartacea*, spedendo un plico con raccomandata senza busta per posta al Sat – c.p.22 Torino – e allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- *a mezzo Posta Elettronica Certificata* all'indirizzo **[cp22.sat@postecertificata.rai.it](mailto:cp22.sat@postecertificata.rai.it)** ma deve essere sottoscritta con firma digitale, secondo quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione)



Digitale). I termini di invio della Dichiarazione tramite PEC sono gli stessi previsti per le altre modalità (plico con raccomandata senza busta o invio telematico).

La dichiarazione sostitutiva se inviata per via telematica si considera presentata nella data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, se inviata tramite posta si considera presentata nella data indicata dal timbro postale.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2016 il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva è stato prorogato al 16 maggio 2016.

## Decorrenze

Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva sono previsti precisi termini, pertanto, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV, anche in qualità di eredi, compilando il **Quadro A** del modello:

- dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016;
- dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 e non è dovuto per il secondo semestre 2016;
- dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016 e non è dovuto per l’intero anno 2017.

Nel caso di attivazione di una nuova utenza **dopo il 1° gennaio 2016**, per essere esonerati per l’intero 2016, la dichiarazione deve essere presentata:

- entro il 16 maggio 2016, per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016;
- entro il primo mese successivo a quello di attivazione, per le utenze attivate a decorrere dal mese di aprile 2016.



**ATTENZIONE:** La dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità annuale

La dichiarazione sostitutiva utilizzata per comunicare il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica sulla cui utenza elettrica è addebitato il canone (**Quadro B** del modello), invece, può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata ogni anno.

## Riepilogando

A partire dal 2017 i termini di presentazione della dichiarazione sono i seguenti:

- richiesta di esonero per l'intero anno - dal 1 luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- richiesta di esonero per il secondo semestre - dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento.

**Per quanti abbiano presentato la dichiarazione su un modello non conforme** tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016 (in quanto non ancora disponibile e pubblicato dall'Agenzia dell'entrate solo a fine marzo), tale dichiarazione è valida solo se contiene tutti i dati previsti dal modello di dichiarazione approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la specifica tipologia di dichiarazione e se è resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

**Il contribuente che attiva durante l'anno una nuova utenza elettrica e non è già titolare di altra utenza residenziale** ha tempo fino al mese successivo alla data di attivazione per presentare la dichiarazione ed essere esonerato dal pagamento del canone. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive (e quindi, richiamando quanto già definito in precedenza, i termini di scadenza sono i seguenti: anno 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 esonerava dall'obbligo di pagamento del canone per tutto l'anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonerava per il semestre luglio-dicembre 2016; la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall'obbligo di pagare il canone per tutto il 2017).



## Casi particolari di esonero

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone. Di seguito i casi di esonero.

### Cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro

Ai fini dell'esonero dal pagamento del canone TV possono presentare richiesta di esenzione *a mezzo di dichiarazione sostitutiva secondo la modulistica disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, accompagnata da un documento di identità valido*. Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il **rimborso** tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrebbe essere disposto in futuro l'innalzamento ad 8.000 euro del limite di reddito fissato ad oggi a 6.713,98 euro, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

La dichiarazione sostitutiva di esonero e l'istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino oppure consegnate dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

### Diplomatici e militari stranieri<sup>9</sup>

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

<sup>9</sup> Per approfondimenti vedi provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2016

- gli *agenti diplomatici*, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i *funzionari* o gli *impiegati consolari*, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i *funzionari di organizzazioni internazionali*, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i *militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia*, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 04/05/2016 sono state definite le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, ed è stato approvato il relativo modello.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva, cui **deve provvedere direttamente l'interessato, allegando un valido documento di riconoscimento** ed inviando l'istanza a mezzo di **plico raccomandato senza busta**, all'indirizzo Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino, consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante. Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica, è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.

**Nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione** legata all'incarico ricoperto, la dichiarazione sostitutiva deve essere tempestivamente presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, come ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico.



*Restano valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 04/05/2016.*

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

Esclusivamente per evitare l'addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione sostitutiva doveva

essere presentata entro il 23 maggio 2016, fermo restando il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccesso.

Qualora a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, **è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati** (numero, data di rilascio, data di scadenza).

È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell'utenza elettrica.

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, **compilando l'apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016** disponibile, insieme alle relative istruzioni, sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (nella pagina dedicata a "Modelli e Istruzioni Canone TV - Richiesta rimborso canone tv addebitato nelle fatture elettriche") e della RAI [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it)

Tale modulo deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente **a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica**. Il modulo può essere inviato:

- *in forma cartacea*, tramite raccomandata all'indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso la richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
- *a partire dal 15 settembre 2016, con trasmissione telematica* tramite l'applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (è richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline o in alternativa è possibile avvalerti di un intermediario abilitato alla presentazione telematica).

In caso di presentazione telematica la richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso.

**È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica:**

- di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso;
- di conservare l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
- di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell'istanza di rimborso.

I suddetti documenti vanno conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibiti a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

**Il rimborso può essere richiesto nei casi di seguito elencati** e nell'istanza va indicato, tra l'altro, il **motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:**

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (**CODICE 1**);
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (**CODICE 2**);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (**CODICE 3**);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (**CODICE 4**);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (**CODICE 5**).

E', infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il **CODICE 6** e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.

### Approfondimento “CODICE 4”

Se è indicata la causale "*codice 4*", occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone ed il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:

- nel campo "*data inizio*", deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;
- il campo "*data fine*", invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell'istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell'istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.

Se il campo "*data fine*" non è compilato, e quindi continua a sussistere l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

L'istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche.



*La richiesta di rimborso può essere presentata solo dall'intestatario della fornitura elettrica oppure da un erede nei casi previsti ed il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate è utilizzabile solo per il rimborso del canone addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica a partire dal 2016 (quindi non per gli anni precedenti).*

Sarà l'**Agenzia delle Entrate**, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a **verificare i presupposti della richiesta di rimborso** e conseguenzialmente a comunicare alle imprese elettriche l'eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.

**Le imprese elettriche provvederanno quindi all'accredito sulla prima fattura utile**, ovvero alla corresponsione con altre modalità, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto direttamente dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.





## Sanzioni e prescrizioni

Dal momento che il canone rappresenta un'imposta dello stato, **in caso di mancato pagamento è previsto accertamento fiscale** da parte dell'Agenzia delle Entrate che dal 2016 intensificherà i controlli attraverso l'incrocio delle banche dati disponibili anche da parte dell'autorità per l'energia. Lo sportello SAT dell'Agenzia delle entrate provvederà ad inviare un sollecito di pagamento, se le somme richieste con il sollecito non vengono versate, si procederà all'iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione mediante cartella di pagamento.

Il mancato pagamento del canone TV da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo, in tal caso **il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge pari a 619 euro per ogni annualità evasa.**

E' opportuno altresì evidenziare che, nel caso in cui il contribuente presenti autocertificazione di non possesso dell'apparecchio televisivo, egli si assume la responsabilità di quanto dichiarato e quindi le **autocertificazioni che risultassero false** comporterebbero, oltre alla prevista sanzione tributaria, anche le **conseguenze di legge per reato di falso.**



*Il termine di prescrizione del canone RAI è di **10 anni.***



## Sintesi casistica più frequente

### Seconde case, uffici ed esercizi commerciali

Per le cosiddette **seconde case**, ossia altri immobili di proprietà del contribuente in cui egli non risiede, non verrà applicato alcun addebito in quanto l'obbligo di corrispondere il canone è unico e quindi si considera già assolto indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi in suo possesso anche in altri immobili.

All'atto della sottoscrizione del contratto **il contribuente rilascerà apposita dichiarazione** segnalando se la fornitura è relativa alla propria abitazione in cui ha fissato residenza e, pertanto, l'azienda di fornitura elettrica procederà alla valutazione ed all'addebito nei casi previsti.

Sono, altresì, esclusi dalla modalità di addebito in fattura **gli uffici, gli esercizi commerciali** titolari di un contratto di energia elettrica ad uso non domestico che, nel caso in cui nei locali è presente un apparecchio TV, sono tenuti a sottoscrivere un Abbonamento Speciale. Altrettanto dicasi per i **rivenditori ed i riparatori TV** che, a seguito di risoluzione del 2003 della Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, sono esonerati dal pagamento del canone TV ordinario e tenuti al pagamento di quello speciale solo nel caso in cui detengano apparecchi televisivi per usi diversi dalla vendita o riparazione.

### Coppie e nuclei familiari

**Per le coppie coniugate e conviventi** l'obbligo di pagare il canone è unico e, pertanto, l'ente impositore provvederà ad addebitarlo sulla bolletta elettrica dell'intestatario della fornitura; se diverso dal coniuge che ha in precedenza corrisposto il canone, questi è esonerato e non dovrebbe ricevere richieste di pagamento.

Laddove la circostanza non venisse correttamente rilevata automaticamente dall'ente impositore, la doppia richiesta di pagamento potrà essere contestata esibendo lo stato di famiglia e copia dell'abbonamento già assolto.

**L'obbligo è unico anche per i soggetti appartenenti alla medesima famiglia anagrafica se condividono la medesima residenza.**

**Nel caso dei figli che** (ad esempio per necessità di studio o lavoro) **hanno in locazione un appartamento in altro luogo dotato di TV**, se il soggetto fa parte della stessa famiglia anagrafica dei genitori e questi ultimi pagano il canone su un'utenza elettrica residenziale, non sussiste l'obbligo di pagare alcun canone. Se lo stesso è anche intestatario dell'utenza elettrica di tipo residenziale nell'appartamento preso in fitto, è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva in cui andranno indicati, nella sezione "dati del dichiarante", i propri dati, nella sezione "dichiarazione" del Quadro B, il codice fiscale del genitore

componente della stessa famiglia anagrafica e titolare dell'utenza elettrica di tipo residenziale su cui è addebitato il canone; se invece non è intestatario dell'utenza elettrica non deve presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

Per quanto concerne le **coppie di fatto residenti nella medesima abitazione** ciò che rileva ai fini dell'addebito del canone è la certificazione del comune competente. All'uopo si riporta di seguito approfondimento tecnico.

*Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche" predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adottata da ogni Comune. L'articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione*

## Immobili in affitto ed in comodato

L'addebito del canone in bolletta viene effettuato a carico dell'intestatario dell'utenza che ha la residenza nella casa indipendentemente se è inquilino o proprietario.

Pertanto, per quanto riguarda il caso dell'affittuario, si possono generare **diverse ipotesi** in base a chi sia intestatario della fornitura di energia elettrica e dove sia ubicata la relativa residenza:

- nel caso in cui l'inquilino abbia fissato la propria residenza presso l'appartamento preso in affitto e sia anche intestatario della fornitura elettrica, egli pagherà il canone in bolletta;
- se invece il contratto della luce è rimasto intestato al locatore questi non riceverà l'addebito automatico in quella fattura se la sua residenza è presso altro immobile o

se ha presentato nei termini previsti la dichiarazione sostitutiva. Ovviamente l'affittuario non può esimersi dall'obbligo del pagamento del canone che è tenuto a versare con il previsto modello F24;

- allo stesso modo l'inquilino dovrà assolvere l'obbligo di pagamento del canone attraverso il previsto modello F24 e non con addebito in fattura laddove egli, sebbene intestatario della fornitura di energia elettrica, abbia dichiarato residenza in altro immobile in cui non ha contratti luce attivi a suo nome.

Nel caso di **comodato** valgono le stesse regole previste per l'affittuario e quindi sarà il comodatario tenuto ad assolvere il pagamento del canone.

### Contribuente ricoverato in una casa di riposo

L'obbligo di pagamento del canone fa riferimento alla situazione dell'abitazione dove è dichiarata la residenza, pertanto se il contribuente:

- è intestatario di fornitura elettrica presso la propria abitazione di residenza e possiede un televisore è tenuto al pagamento del canone;
- nel caso in cui sia titolare di una fornitura di energia elettrica ma non sia in possesso del televisore, per evitare l'addebito del canone sarà tenuto a presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione;
- se non è titolare di fornitura elettrica e non possiede più il televisore, ma in precedenza ha pagato il canone, potrà procedere a disdire l'abbonamento inviando un'apposita raccomandata allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate (art. 10 del R.D.L. n. 246/1938).



## Approfondimenti tecnici

### Quadro delle tariffe per la clientela domestica

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha definito, per la clientela domestica, due tariffe obbligatorie (D2 e D3).

La **tariffa D2** è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza non superiore ai 3 kW.

La **tariffa D3** è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza superiore a 3 kW e a quelli stipulati per le abitazioni non di residenza.

Il 1 luglio 2014 è nata la **tariffa sperimentale D1**, rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento dell'abitazione di residenza.

#### Vincoli di residenza e di potenza

	Tariffa D1	Tariffa D2	Tariffa D3
Potenza impegnata	no limite	fino a 3 kW	no limite
Residenza Cliente	obbligatoria	obbligatoria	NON obbligatoria

Sono **Clienti Residenti** i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 ovvero clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3, per i contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016, che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura.

Rientrano nella tipologia **Altri Clienti Domestici** i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 e attivi al 1° gennaio 2016.

### Quali sono i soggetti coinvolti e flusso delle informazioni

- 1) *Contribuente/utente*
- 2) *Imprese elettriche*: imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura
- 3) *Acquirente Unico S.p.A.*: società pubblica interamente partecipata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. Gestisce il SII (Sistema informativo integrato) basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la

condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas

#### 4) Agenzia delle entrate/Rai SAT

Acquirente Unico individua i soggetti da addebitare sulla base delle informazioni fornite dai contribuenti all'atto della stipula di un nuovo contratto, successivamente al 1° gennaio 2016, che determina la tipologia tariffaria del contratto (D1, D2 o D3).

Infatti a partire dal 1° gennaio 2016, le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Per i contratti della tipologia D3, già attivi al 1° gennaio 2016, tale informazione non è sempre disponibile pertanto il decreto del MISE ha previsto una prima fase di allineamento anagrafico utilizzando i dati del luogo di fornitura dell'energia elettrica risultanti ad Acquirente Unico S.p.a. e quelli sulle residenze dei cittadini risultanti nel sistema Anagrafe Tributaria.

### Flusso delle informazioni AU - AG. ENTRATE

**Acquirente Unico S.p.A.:** trasmette le informazioni relative ai contratti «altri clienti domestici» (D3) stipulati prima del 1° gennaio 2016 all'Agenzia delle Entrate.

**Agenzia delle Entrate:** sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, individua i contratti della tipologia «altri clienti domestici» (D3) per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico S.p.a.

#### Tempi fissati:


- *entro il 31 ottobre* di ogni anno, l'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui al punto precedente aggiornate sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo,
- *entro il 7 novembre* di ogni anno Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, tali informazioni.
- l'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a., entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto i dati dei soggetti da non addebitare e cioè:

1. le informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi con le relative decorrenze (di cui al **Quadro A Modulo approvato**)
2. la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento (di cui al **Quadro B Modulo approvato**)
3. le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia elettrica in quanto:
  - ✓ almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento (soggetti con più di 75 anni e reddito non superiore a 6.713,98 euro)
  - ✓ il pagamento è stato effettuato con altre modalità (es. addebito sulla pensione)

- ✓ almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento per effetto di Convenzioni internazionali


Gli scambi di informazioni descritti sono stati disciplinati da un'apposita **intesa** tra l'Agenzia delle entrate e l'Acquirente Unico S.p.A. sottoscritta il 18 maggio 2016, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante per la Protezione dei dati personali.

## Individuazione soggetti addebitabili - Sintesi




## Scambi informativi – Art. 5 Decreto MISE

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016 sono stati approvati termini e modalità per le comunicazioni mensili, da parte di Acquirente Unico S.p.A. e delle imprese elettriche, all’Agenzia delle entrate, con le relative specifiche tecniche. **Il primo invio dei dati è previsto per il 30 settembre 2016.**







## Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

Da quanto sin qui esaminato risulta evidente che i soggetti coinvolti, e di cui sopra, saranno chiamati a gestire una consistente mole di dati afferenti i contribuenti sia sotto il profilo delle utenze che degli aspetti anagrafici e contributivi e pertanto, l'aspetto della privacy, soprattutto con riferimento alle imprese elettriche che operano sul mercato, necessita di una precisa regolamentazione. Per opportuni approfondimenti si riporta di seguito il relativo estratto del Decreto MISE.

### **Art.8 Decreto 13 maggio 2016, n. 94 MISE e MIPAAF**

*1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attività di cui al presente decreto in qualità di titolari del trattamento - ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.*

*2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, **esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonché ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.***

*3. **Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In ogni caso, l'informativa è pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare le modalità attraverso le quali è possibile esercitare il diritto di rettifica.***



## Quadro normativo di riferimento

---

- **Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246**  
disciplina degli abbonamenti alle radio-audizioni
- **Legge del 24 dicembre 2007 n. 244**  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- **Decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201**  
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016")**  
(G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 S.O. n. 70/L)
- **Decreto MISE 13 maggio 2016, n. 94**  
Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta)
- **AEEGSI - Parere 22 Marzo 2016 121/2016/I/EEL**  
Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto previsto dall'art.1, comma 154, della legge di stabilità 2016, in merito all'addebito del canone contestuale alle fatture per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici residenti
- **AEEGSI – Deliberazione 7 Luglio 2016 378/2016/R/EEL**  
Disposizioni urgenti in merito all'evidenza in bolletta del canone di abbonamento alla televisione per uso privato

### Provvedimenti Agenzia Delle Entrate

- **Provvedimento 29 settembre 2010**  
Provvedimento concernente i termini, e le modalità di versamento e di certificazione dell'importo trattenuto per il pagamento del canone di abbonamento Rai dai soggetti che corrispondono redditi di pensione ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- **Provvedimento 24 marzo 2016**  
Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello
- **Provvedimento 21 aprile 2016**

Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016 concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello

▪ **Provvedimento 04 maggio 2016**

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e approvazione del relativo modello

▪ **Provvedimento 4 luglio 2016 AU**

Comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile, nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

▪ **Provvedimento 4 luglio 2016 IIEE**

Comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, nonché delle relative rettifiche, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

▪ **Provvedimento 2 agosto 2016**

Definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016

## Prassi

▪ **CIRCOLARE N. 46/E 20 settembre 2010**

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni — Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244.

▪ **NOTA ESPLICATIVA MISE**

nota esplicativa n. 28019 del 20 aprile 2016

Canone abbonamento RAI – definizione di apparecchio televisivo.

▪ **CIRCOLARE N. 29 /E del 21 giugno 2016**

Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.94 del 13 maggio 2016.

▪ **RISOLUZIONE N.53/E del 7 luglio 2016**

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, nei casi in cui non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche (articolo 3, comma 7, del decreto 13 maggio 2016, n. 94).

## Approfondimenti

- Sentenza Corte costituzionale 12/5/1988 n.535
- Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549

## Link utili

- <https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/>
- <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/>
- <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Faq+Canone+TV/>
- <http://www.canone.rai.it/>
- <http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Ordinari.aspx>
- <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx>
- <http://www.prontolarai.it/main/>
- <http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx>



---

Progetto finanziato con il contributo  
del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 15 giugno 2016